

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l'aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall'Irlanda al trasporto aereo (GU 2013, L 119, pag. 30).

Dispositivo

- 1) *L'articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l'aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall'Irlanda al trasporto aereo, è annullato, nei limiti in cui ordina il recupero degli aiuti presso i beneficiari, per un importo fissato in EUR 8 a passeggero al considerando 70 di detta decisione.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ryanair Ltd.*
- 4) *La Ryanair sopporterà la metà delle proprie spese.*
- 5) *La Aer Lingus Ltd e l'Irlanda sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.01.2013.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Türkiye Garanti Bankası/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus & more)

(Causa T-33/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bonus & more — Marchio internazionale figurativo anteriore bonus net — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 096/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Türkiye Garanti Bankası AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Card & Finance Consulting GmbH (Norimberga, Germania)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 12 novembre 2012 (procedimento R 1890/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Türkiye Garanti Bankası AS e la Card & Finance Consulting GmbH.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 12 novembre 2012 (procedimento R 1890/2011-4), è annullata.*
- 2) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Türkiye Garanti Bankasi AS.*

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Sun Mark (BULLDOG)

(Causa T-78/13) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BULLDOG — Marchi internazionali e nazionali denominativi anteriori BULL e RED BULL — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza dei segni — Nozione di somiglianza concettuale — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»

(2015/C 096/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Renck, T. Heitmann, avvocati, e I. Fowler, solicitor, successivamente A. Renck e I. Fowler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, poi P. Bullock, A. Schifko, agenti, successivamente D. Walicka e infine M. Schifko)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Sun Mark Ltd (Middlesex, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un'opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 novembre 2012 (procedimento R 107/2012-2), relativa a un'opposizione tra la Red Bull GmbH e la Sun Mark Ltd, è annullata.*
- 2) *Le conclusioni della Red Bull diretta alla condanna della Sun Mark alle spese sono respinte in quanto irricevibili.*
- 3) *L'UAMI è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 108 del 13.4.2013.